

9977

28/10/2014

Identificativo Atto n. 592

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

INDIVIDUAZIONE DEI PERIODI DI DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI FERTILIZZANTI AZOTATI DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 PER LA STAGIONE AUTUNNO VERNINA 2014/2015.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

### VISTI

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152" ed, in particolare, gli articoli 4 5 e 26;
- la D.G.R 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione";
- la D.G.R 21 novembre 2007 n VIII/5868 e s.m.i. avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con D.G.R n. 8/5215 del 2 agosto 2007" ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- D.G.R 14 settembre 2011 n. XI/2208 avente ad oggetto "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile" ed in particolare il punto 5 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione nitrati;

**ACCERTATO** che per quanto attiene le zone vulnerabili, l'ambito di applicazione dell'art. 26 del D.M. 7 aprile 2006 rientra nel titolo V (utilizzo agronomica in zone vulnerabili da nitrati) del citato decreto ministeriale;

**PRESO ATTO** che il D.M. 7 aprile 2006 all'art. 26 stabilisce al comma 1 i periodi minimi di divieto nella stagione autunno-invernale specificando altresì al comma 2 la possibilità che “In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quella prevista al comma 1 e possono altresì prevedere la sospensione del divieto” e al comma 3 che: “Le regioni, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno- invernale, come ad esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni”;

**RILEVATO** che è necessario definire, ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 e delle D.G.R. n. 5868/2007 e n. 2208/2011 il periodo di divieto allo spandimento di letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai fini agronomici;

**RITENUTO** pertanto opportuno far coincidere i divieti di utilizzazione agronomica temporali tra zone vulnerabili e zone non vulnerabili;

**VISTA** la relazione tecnica fornita dall'ERSAF il 22/10/2014 inerente le condizioni pedoclimatiche nella pianura lombarda, redatta ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.M. 7 aprile 2006 e che evidenzia in base ai dati climatici del periodo 1990 - 2012 per il mese di febbraio:

- 1) periodi di piovosità molto bassa,
- 2) temperature che consentono una parziale attività microbiologica nel suolo,
- 3) la normale anticipazione delle semine;

**RITENUTO** pertanto che nei periodi in cui sarà consentito lo spandimento di letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai fini agronomici sussistano le condizioni agronomiche atte a permetterne l'assorbimento da parte delle colture esistenti e/o la stabilizzazione nel terreno agrario in virtù delle condizioni pedoclimatiche richiamate nella relazione tecnica sopra citata. Di conseguenza in tali periodi, tenendo conto dell'andamento meteorologico, le possibili dispersioni al suolo di elementi azotati saranno ridotte al minimo;

**PRESO ATTO** di quanto sopra riportato, i Dirigenti della Struttura "Sviluppo agro-alimentare e compatibilità ambientale" e della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari competente propongono, anche a seguito di condivisione con il tavolo nitrati:

1. di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici per le zone vulnerabili:

- a) dal 17 novembre 2014 compreso al 14 febbraio 2015 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste alla successiva lettera b)), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
- b) dal 15 dicembre 2014 compreso al 15 gennaio 2015 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
- c) dal 1 novembre 2014 compreso a fine febbraio 2015, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- d) dal 1 novembre 2014 al 14 febbraio 2015 per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel corso del 2014;

con riserva di poter sospendere il periodo di divieto, per i materiali di cui alla precedente lettera a) e solamente nei casi di preparazione del terreno in previsione di semine precoci, a partire dal 31 gennaio 2015 e fino al 14 febbraio 2015, nel caso in cui la stagione meteorologica non consenta, nel periodo autunnale compreso tra l'adozione del presente decreto e l'avvio del divieto, una normale gestione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e qualora le previsioni meteorologiche lo permettano; in presenza di tale sospensione il termine del divieto sarà posticipato di un periodo pari a quello concesso;

2. di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici per le zone non vulnerabili,

- a) dal 17 novembre 2014 compreso al 14 febbraio 2015 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste alla successiva lettera b)), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui

colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;

- b) dal 15 dicembre 2014 compreso al 15 gennaio 2015 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;

con riserva di poter subordinare, ai sensi della DGR 5868/2007 – allegato 2 - art. 12 e 13, solo a partire dal 31 gennaio 2015 e fino al 14 febbraio 2015, l'utilizzo agronomico dei materiali di cui alla precedente lettera a) e solamente nei casi di preparazione del terreno in previsione di semine precoci, in funzione dell'andamento meteorologico; a tale scopo saranno predisposti appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento; in presenza di tale possibilità di utilizzazione agronomica il termine del divieto sarà posticipato di un periodo pari a quello concesso;

3. di stabilire che i divieti di utilizzazione agronomica di cui sopra non si applicano all'ammendante compostato verde e all'ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di azoto totali inferiori al 2,5 % sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale;
4. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione della comunicazione nitrati non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;
5. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l'andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè dal 1 novembre 2014 al 15 dicembre 2014 e dal 16 gennaio 2015 a fine febbraio 2015;

**CONDIVISE** le considerazioni sopra esposte e ritenuto pertanto di disporre, in ordine al divieto di spandimento, come sopra specificato;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale individuate dalla D.G.R. n. 1300 del 30 gennaio 2014;

**VISTO** l'art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

## **DECRETA**

1. di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici per le zone vulnerabili:
  - a) dal 17 novembre 2014 compreso al 14 febbraio 2015 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste alla seguente lettera b), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
  - b) dal 15 dicembre 2014 compreso al 15 gennaio 2015 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
  - c) dal 1 novembre 2014 compreso a fine febbraio 2015, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
  - d) dal 1 novembre 2014 al 14 febbraio 2015 per le aziende che hanno aderito alla deroga nitrati nel corso del 2014;
2. di stabilire i seguenti periodi di divieto di spandimento a fini agronomici per le zone non vulnerabili,
  - a) dal 17 novembre 2014 compreso al 14 febbraio 2015 compreso per il letame e materiale assimilato (diversi dalle casistiche previste alla seguente lettera b)), i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
  - b) dal 15 dicembre 2014 compreso al 15 gennaio 2015 compreso, per il letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno 20% utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;
3. di stabilire che i divieti di utilizzazione agronomica di cui sopra non si applicano all'ammendante compostato verde e all'ammendante compostato misto, per

i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali, in presenza di tenori di azoto totali inferiori al 2,5 % sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale;

4. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione della comunicazione nitrati non sono attuabili nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;
5. di dare atto che, in riferimento a quanto disposto, ERSAF ed ARPA monitoreranno costantemente l'andamento meteorologico predisponendo appositi bollettini agrometeorologici al fine della verifica della sussistenza delle condizioni climatiche previste per l'utilizzo agronomico in argomento nel periodo antecedente e successivo ai divieti fissati cioè dal 1 novembre 2014 al 15 dicembre 2014 e dal 16 gennaio 2015 a fine febbraio 2015;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale  
Roberto Cova